



## COMUNE DI NICOLOSI PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 18 DEL 04.06.2019

**Oggetto:** autorizzazione alla sosta dei veicoli per carico e scarico merci in via F.lli Gemmellaro n. 28/A.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

**VISTO** il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada";

**VISTA** l'istanza, protocollo n. 7337 del 23.04.2019, presentata dalla signora Rapisarda D. A. per la realizzazione di uno spazio di sosta riservato ai veicoli adibiti al carico e allo scarico delle merci;

**VISTO** il "Disciplinare sugli orari e spazi riservati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle merci", approvato con deliberazione di G.M. n. 38 del 18.04.2018;

**CONSIDERATO** che, secondo l'articolo 2 del suddetto regolamento, l'individuazione del punto di realizzazione dello spazio è demandato esclusivamente all'ufficio tecnico comunale;

**VISTA** la nota n. 9334 del 30.05.2019 con la quale, a seguito di sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico comunale, l'area di sosta di cui sopra è stata individuata in via F.lli Gemmellaro n. 28/A;

**PRECISATO** che, sempre secondo l'articolo 2, lo spazio individuato con la presente ordinanza non è di uso esclusivo del richiedente, né riservato allo stesso;

**PRECISATO** che, in base a quanto disposto nell'articolo 4 dello stesso regolamento, la sosta all'interno dello stesso è consentita esclusivamente: nei giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sabato e prefestivi, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, per un tempo massimo di 30 minuti individuabili da disco orario indicante l'ora di arrivo ed esposto, assieme al contrassegno di autorizzazione, in modo ben visibile dietro il parabrezza;

**RICHIAMATE** le sanzioni previste dall'articolo 6 del sopra citato regolamento comunale nel caso di utilizzazione dello spazio per operazioni diverse dal carico e dallo scarico merci, per mancata esposizione di disco orario o contrassegno di autorizzazione, per sosta protratta oltre i 30 minuti o al di fuori degli orari stabiliti, ecc;

**RITENUTO** di regolarizzare il procedimento tramite l'emissione della presente ordinanza;

**RITENUTO** di proseguire anche con la predisposizione di apposita segnaletica stradale

### ORDINA

- 1) L'istituzione di uno spazio di sosta riservato al carico e allo scarico merci in via F.lli Gemmellaro n. 28/A.
- 2) La realizzazione dello spazio di sosta di cui sopra comporta l'assoluto rispetto delle norme citate in premessa e di quanto riportato nel "Disciplinare sugli orari e spazi riservati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle merci", approvato con deliberazione di G.M. n. 38 del 18.04.2018.
- 3) La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

### DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Nicolosi.

2) La trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Nicolosi
- ufficio tecnico comunale

3) Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

4) L'ufficio tecnico comunale resta incaricato per la predisposizione della relativa segnaletica stradale.

5) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Comandante

Carmelo Amore

